NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 46-sexies

Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonche' dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalita' per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato. I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

Versione in vigore dal 21 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	IX — Incarichi semidirettivi e direttivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-46-sexies-fonti-di-conoscenza-ai-fini-del-conferimento-degli-incarichi-direttivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it